

ARSAC

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
L.R. N. 66 del 20.12.2012
Viale Trieste, 93
Cosenza

Deliberazione del Commissario Straordinario

n° 102/es del 31 LUG. 2017

Oggetto: Approvazione ed Adozione: "Regolamento per la Disciplina e le Modalità di corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'Ufficio Legale dell'Arsac".-

Il Commissario Straordinario

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente Deliberazione;

Visti:

- la legge Regionale n.66 del 20 dicembre 2012, che istituisce l'Arsac;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°192 del 22.12.2016, con il quale l'Ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'Arsac;
- la delibera n. 274 del 15.12.2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
- il Regolamento Regionale 30 agosto 2007, n.6:" Disciplina applicativa dell'articolo 27 del CCNL del 14/9/2000,dell'articolo 37 del CCNL del 23.12.1999 e dell'articolo 3 della L.R. 10.10.2002, n.39",
- l'adeguamento al regolamento regionale sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 337 del 30.08.2016;

Premesso che:

- che la materia dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Arsac, in virtù dell'art.27 del CCNL del 14.09.2000 per il personale non dirigente e dell'art. 37 CCNL 23.12.1999 per il personale dirigente è stata disciplinata alivello regionale dall'art.3,commi 1 e 2 della L.R. n. 39/2002;
- che l'art. 9 del Decreto Legge 24.06.2014,n.90 convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,n.114, ha riformulato la disciplina degli onorari dell'Avvocatura dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici;

Ricordato:

che l'ARAN, con chiarimento RAL n.1049, ha osservato che l'art.27 del CCNL del 14.09.2000 demanda alle autonome determinazioni degli enti l'adozione di una disciplina specifica in materia di compensi professionali da corrispondere agli avvocati degli uffici di avvocatura formalmente costituiti presso gli stessi e che si tratta ' di una disciplina unilaterale dell'Ente, dato che non è previsto in alcun modo l'intervento della contrattazione integrativa;

Ritenuto che:

- presupposto indefettibile per l'erogazione dei compensi professionali ai dipendenti degli uffici legali è il dato formale all'iscrizione all'albo nonché quello sostanziale della *"stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'Ente stesso e l'appartenenza attuale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni"*- (cfr. Corte dei conti sez. contr. Abruzzo del.187/2015)

Constatato:

- che con la legge 31.12.2012,n.247 è stata adottata la " nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" che all'art. 23 dispone: *" fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta , soni iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le relative prestazioni"*;
- che l'Arsac, all'attualità, non dispone di un regolamento che disciplina le modalità di corresponsione dei compensi professionali agli avvocati del suo Ufficio legale;
- che si rende pertanto necessario ed urgente regolamentare la corresponsione degli onorari agli avvocati dell'Arsac;

Visti ed applicati:

- il Decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 27 del CCNL del 14.09.2000 per il personale non dirigente e l'art.37 CCNL 23.12.1999 per il personale dirigente Regioni ed autonomie locali;
- l'art.9 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n.114;
- l'art. 23 della legge 31 dicembre 2012 ,n.247, recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento delle professioni forensi";

Preso atto:

- che il Dirigente del Settore Amministrativo attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Arsac;
- che lo stesso Dirigente attesta la regolarità amministrativa della presente deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge;

Su proposta del Dirigente del Settore Amministrativo, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla competente struttura

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare ed adottare, il Regolamento per la disciplina e le modalità di corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'Ufficio legale dell'Arsac, nel testo allegato alla presente deliberazione;
- di demandare al Responsabile della Trasparenza dell'Arsac i successivi adempimenti di competenza, la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Arsac e la comunicazione del provvedimento adottato ai competenti dipartimenti regionali, all'ufficio Legale dell'Arsac ed a tutti gli altri soggetti interessati;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento ricorrendone i presupposti;


**Il Funzionario Proponente
(Dott. Antonio Saccomanno)**



**Il Dirigente del Settore Amministrativo
(Dott. Bruno Maiolo)**



**Il Commissario Straordinario
(Ing. Stefano Aiello)**



Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


Il Responsabile Uffici Entrate
Dott.ssa Rosa Maria Sirianni

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio
Dott.ssa Emerenziana Malavasi

Il Funzionario Proponente
(Dott. Antonio Saccomanno)

Il Dirigente/Responsabile
(Dr. Bruno Maiolo)

Il Commissario Straordinario
(Ing. Stefano Aiello)



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC
in data **31 LUG. 2017** sino al **14 AGO. 2017**



**ARSAC- AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
CALABRESE**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LE MODALITA' DI
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI
DELL'UFFICIO LEGALE DELL'ARSAC**

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina della corresponsione dei compensi professionali da erogarsi in favore dei componenti dell'Ufficio Legale dell'ARSAC, dovuti in caso di sentenza favorevole per l'Ente, secondo quanto stabilito dal R.D. n. 1578/1933, dalla Legge n. 247/2012, recante norme sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, dalle disposizioni di cui all'art. 27 del CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti del 14.09.2000 e dall'art. 37 del CCNL del 23.12.1999 per la Dirigenza avente ad oggetto la disciplina dei compensi professionali.
2. In ossequio alla disciplina posta dal richiamato art. 27 del CCNL del 14.09.2000, i compensi oggetto del presente regolamento si riferiscono ai soli professionisti legali, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, di cui agli artt. 3 e 4 del richiamato R.D. 1578/1933, e art. 69 R.D. n. 37/1934, in servizio presso l'Avvocatura dell'Ente.
3. L'erogazione di tali compensi è subordinata all'osservanza della novella legislativa introdotta dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge dell'11 agosto 2014, n. 114, recante appunto la riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici.
4. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 9, co. 8 del richiamato D.L. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014, si applica con decorrenza 1° gennaio 2015.

Art. 2

STRUTTURA DELL'UFFICIO LEGALE DELL'ARSAC

1. L'Ufficio Legale dell'Arsac è incardinato, all'interno dell'atto Aziendale definitivo, nel Settore Affari Generali e del Personale. Esso è composto da un numero di Avvocati nella consistenza definita dalla dotazione organica e dal piano del fabbisogno del personale, così per come definito nell'atto Aziendale.
2. L'Ufficio Legale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Azienda secondo le norme contenute nel presente regolamento.
3. L'Arsac assume gli oneri di iscrizione agli albi.

Art. 3

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ED AUTONOMIA GESTIONALE DEGLI AVVOCATI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, gli affari contenziosi sono attribuiti ai professionisti componenti l'Ufficio legale dell'ARSAC secondo le competenze, le peculiari specializzazioni e le conoscenze professionali, i risultati raggiunti e la capacità di gestione della pratica di ognuno dei professionisti, tenendo in considerazione la materia oggetto della controversia e/o del contenzioso nel rispetto dei criteri di rotazione e dei principi di parità di trattamento nonché di specializzazione professionale.
Gli affari consultivi e la relazione di pareri verrà affidata in modo da realizzare un equo riparto dei rispettivi carichi di lavoro

Le peculiari funzioni svolte dai professionisti dell'Ufficio Legale dell'Ente e le specifiche procedure e responsabilità connesse a tali funzioni comportano l'organizzazione di un modello di lavoro improntato alla massima rapidità ed alla capacità di assumere decisioni e procedimenti, tenendo in considerazione gli interessi dell'Ente e, in ogni caso, delle indicazioni derivanti dagli Organi d'indirizzo politico-amministrativo dell'ARSAC, e del Responsabile del Settore d'appartenenza.

2. L'Ufficio Legale, si domicilia presso la sede dell'Azienda in relazione ai giudizi pendenti presso gli Uffici Giudiziari rientranti nel Circondario di competenza.

Art. 4

DEFINIZIONE DI COMPENSI PROFESSIONALI

1. I compensi professionali sono erogati in favore dei professionisti dell'Ufficio Legale dell'ARSAC, iscritti nell'elenco speciale accluso all'Albo degli Avvocati con esercizio limitato alle vertenze dell'Ente, che assumono incarichi di rappresentanza e difesa dell'Ente stesso, in attività giudiziarie innanzi a tutti gli Organi di giurisdizione ordinaria civile e penale, amministrativa e speciale, nonché davanti agli Organi di giurisdizione equiparata.
2. I compensi professionali sono erogati in favore degli Avvocati dell'ARSAC in caso di sentenza favorevole all'Ente con recupero delle spese legali a carico delle controparti, così come sancito dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. N. 114/2014. In particolare, per sentenza favorevole all'ARSAC deve intendersi: la sentenza che, pur non decidendo nel merito della controversia, definisce il grado di giudizio con esito favorevole per l'Ente.
3. Oltre le ipotesi suindicate, i compensi verranno riconosciuti a favore dei professionisti nelle ipotesi di estinzione della controversia a seguito di sentenza favorevole con compensazione delle spese.
4. Con particolare riferimento ai provvedimenti emessi dalla Magistratura Amministrativa ed ai fini del riconoscimento dei compensi di cui al presente regolamento, devono essere presi in considerazione le pronunce che dichiarano l'improcedibilità, la perenzione e le altre formule analoghe del ricorso presentato avverso l'Amministrazione dell'Ente. In materia di giudizi cautelari amministrativi, civili e tributari le ordinanze che definiscono tale fase del procedimento vanno considerate alla stregua di sentenze, così come stabilito da consolidata e costante giurisprudenza e dottrina, con l'effetto che le stesse vanno ricomprese negli atti che consentono il riconoscimento dei compensi ove siano favorevoli all'ARSAC (Inclusa eventuale rinuncia, cancellazione del ruolo, rinvio al merito), come pure i decreti pronunciati dal Tribunale in composizione collegiale che definiscono i procedimenti speciali di subingresso.
5. Nelle ipotesi di sentenze favorevoli che abbiano stabilito compensazione integrale delle spese per le parti, ivi compresa l'ipotesi di transazione dopo le predette sentenze ove sussistano ragioni oggettive tali da rendere necessario e/o preferibile procedere ad un accordo al fine di non ledere ulteriormente e/o maggiormente gli interessi pubblici dell'Ente, ai professionisti dell'Avvocatura verranno riconosciuti i compensi secondo le modalità previste nel presente regolamento.
6. I compensi professionali di cui sia maturato il diritto, spettano all'Avvocato dell'ARSAC che abbia cessato il servizio a qualsiasi titolo, presso l'Avvocatura, a seguito di sentenza

favorevole per l'Azienda, senza l'intervento di altro difensore, per i quattro quadrimestri successivi alla data di cessazione.

7. Gli importi delle competenze di Avvocato sono quantificati con notula ad uso interno, redatta per l'intera attività defensionale svolta dall'Avvocato dell'Ente nel relativo procedimento, dall'Avvocato incaricato del patrocinio dell'Azienda, al momento della definizione del procedimento medesimo.
8. La notula così redatta è sottoposta al visto del Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale dell'Arsac.
9. Il visto di cui al comma 8 comporta la dichiarazione, da parte del Dirigente del settore Affari Generali e del Personale dell'Arsac, di conferma della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del presente articolo, dell'effettivo svolgimento dell'attività defensionale le indicate nella notula, dell'esito di tale attività, nonché della corrispondenza della nota stessa alle direttive del presente regolamento.

ART. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. I compensi professionali spettanti su base annua ai sensi del presente regolamento, sono attribuiti tenendo conto del limite di cui all'art.9, comma 7, del D.l n.90/2014, convertito con modificazioni in Legge 114/2014, per cui a ciascun avvocato potrà essere attribuita a titolo di compensi professionali una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. Tali compensi possono essere corrisposti solo agli avvocati preposti ad uffici che si occupino esclusivamente e stabilmente della difesa in giudizio dell'Arsac. L'eventuale maggiore importo del compenso professionale sulle somme recuperate rispetto al trattamento economico complessivo dell'anno sarà incamerato dall'Amministrazione;
2. I compensi di cui al comma 1 saranno erogati previo recupero delle spese a carico delle controparti. A tal fine, sono poste in essere le azioni necessarie previste dal Codice di Procedura Civile.
3. I compensi professionali, nelle ipotesi di provvedimenti favorevoli all'ARSAC, i quali pongono a carico della parte soccombente le spese processuali, sono corrisposti nella misura dell'importo liquidato dall'autorità giudiziaria.
4. Per gli avvocati dirigenti i compensi spettanti su base annua, ai sensi del presente regolamento, sommati ad eventuali forme di retribuzione incentivante diverse dalla retribuzione di risultato ed incluse le somme *non possono essere superiori ad un terzo della retribuzione di risultato percepita nell'anno di riferimento.*
5. Nelle ipotesi di provvedimenti che prevedano la compensazione integrale delle spese, ivi comprese quelle di transazione, ai professionisti verrà erogato un compenso pari a quanto stabilito dal tariffario approvato con D.M. del 10 marzo 2014, n. 55, a cui verrà applicata una riduzione corrispondente ai minimi di tariffari e comunque nel limite massimo di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo.

6. Nel caso in cui il mandato a rappresentare l'Ente in giudizio sia stato conferito contemporaneamente a più componenti l'Avvocatura, o incarico congiunto con altro Avvocato del libero foro, ivi comprese le ipotesi in cui l'Avvocato interno si avvalga delle attività procuratorie di altro professionista esterno, le competenze professionali sono ripartite in quota parte in favore di ciascun avvocato, in ragione di un'unica parcella, oggetto delle riduzioni di cui ai precedenti commi. All'Avvocato del libero foro sarà garantito comunque il compenso secondo quanto stabilito al momento dell'incarico, mentre all'Avvocato dell'ARSAC, la parte residua della parcella redatta secondo i criteri indicati al precedente comma 4. Riguardo alle spese recuperate a carico delle controparti, andranno ripartite secondo il seguente criterio: puntualità negli adempimenti processuali.
7. I compensi professionali stabiliti dal presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione dell'ARSAC ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, comma 208, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005. Restano a carico del bilancio dell'ARSAC gli oneri fiscali relativi all'IRAP. All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l'Amministrazione applicherà le ritenute previdenziali ed assistenziali di legge.
8. Ai sensi dell'art.9, comma 5, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge 114/2014, gli incarichi sono assegnati dal Direttore Generale dell'Arsac, fatti salvi esigenze e/o casi particolari, nel rispetto del principio di rotazione, di equa distribuzione quali-quantitativa e di specializzazione, per materie omogenee e settori di attività, e di parità di trattamento.

ART.6

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI E DEI RIMBORSI SPESE

1. Il Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale, all'interno del quale è incardinato l'Ufficio Contenzioso, Legale, Gare e Contratti, con propria Determina, stabilisce per ogni trimestre gli importi delle somme effettivamente riscosse e delle somme dovute. Con le stesse modalità, il Dirigente provvede, altresì, alla ripartizione teorica, tra gli avvocati in servizio che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali, dei compensi professionali relativi al trimestre di riferimento e ne dispone il pagamento, previa espressa richiesta del professionista con allegate notule e copia del provvedimento favorevole all'Ente.
2. Le determine di cui sopra sono adottate nel mese di aprile in relazione al primo trimestre di ogni anno, nel mese di luglio in relazione al secondo trimestre di ogni anno, nel mese di ottobre in relazione al terzo trimestre di ogni anno, nel mese di gennaio in relazione al quarto trimestre dell'anno precedente, e sono trasmesse entro lo stesso mese di adozione all'Ufficio Ragioneria, il quale nelle more dell'adozione della determina successiva, provvederà alla corresponsione, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, entro il mese successivo a quello in cui è stata adottata la determina stessa.

Art. 7
RAPPORTI TRA I COMPENSI PROFESSIONALI E LA RETRIBUZIONE DI
RISULTATO

Qualora il professionista non dirigente incaricato sia titolare di posizione organizzativa o di incarico di alta professionalità, la correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui al CCNL del 14.09.2000 per il comparto Regioni ed Autonomie Locali, verrà applicata una decurtazione dell'indennità di risultato pari al **50%**.

Art. 8
NORMA TRANSITORIA

Ai professionisti dell'Ufficio Legale dell'ARSAC, nonché a quelli della gestione stralcio Arssa, che hanno ricevuto e che continueranno a ricevere incarichi professionali per la difesa e la tutela degli interessi della Gestione Liquidatoria prima ed ora Gestione Stralcio dell'A.R.S.S.A. – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura, si applicano le norme regolamentari come sopra descritte, fino alla definitiva liquidazione dell'Ente soppresso.

Art. 9
NORME FINALI

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Arsac, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Lo stesso disciplina l'erogazione dei compensi per attività professionale definita e da definire. Ne consegue che le competenze relative all'attività difensiva già svolta saranno corrisposte e ripartite secondo le modalità ed i criteri indicati nel presente regolamento

Art. 10
ABROGAZIONI

Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni altro regolamento incompatibile con le norme quivi citate.